



Comune di Robassomero

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 75

OGGETTO: Aggiornamento del limite massimo di spesa per incarichi di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010 - Individuazione nuovo plafond anno 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **dodici** del mese di **ottobre** alle ore **quattordici** e minuti **zero** nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Rag. Antonio MASSA - Sindaco	Sì
2. FERRERI Giuseppina - Assessore	Sì (da remoto)
3. GHITTI Lucia - Assessore	Sì (da remoto)
4. MARINO Andrea - Assessore	Sì (da remoto)
5. ZEOLLA Antonio - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta da remoto in conformità al Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica approvato con del. CC 12/2022 il Segretario:
Dott.ssa BLENCIO Nicoletta

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Aggiornamento del limite massimo di spesa per incarichi di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010 - Individuazione nuovo plafond anno 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010, stabilisce che “gli enti possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (...). Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (...). Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30/03/2026, l'Ente ha determinato un limite massimo di spesa per incarichi di lavoro flessibile pari a € 11.500,00, avvalendosi della possibilità riconosciuta dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, che con deliberazione n. 1/SEZ:AUT/2017/QMIG, avente ad oggetto “Individuazione del limite di spesa ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010, nell'ipotesi in cui l'ente locale non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali di tipo flessibile nel triennio 2007-2009”, ha chiarito che, in tali situazioni di straordinaria necessità, è possibile fissare un valore di spesa “strettamente necessario” per garantire l'adeguato funzionamento dei servizi e degli uffici, anche in assenza di una base storica di riferimento;

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n.75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 28.07.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e che con successivo atto del Consiglio Comunale n. 30 del 22.12.2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026/2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale 31 del 22.12.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028 per l’assegnazione ai responsabili degli obiettivi e delle risorse finanziarie;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 17/02/2026 si adottava il piano triennale del fabbisogno di personale 2026/2028;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 26/02/2026 all’oggetto: “*Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026/2028 e Piano annuale 2026 ex art. 6 e 6 ter del D. Lgs. n. 165/2001. Errata corrige. Deliberazione G.C. n. 15 del 17.02.2026*”;

Dato atto altresì che con propria deliberazione N.32 del 30/03/2026 venne approvato il PIAO – *Piano integrato di attività e organizzazione 2026/2028*;

Considerato che nella precitata determinazione si evince che “*Il limite di spesa per il lavoro flessibile, ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (limite anno 2009 o media triennio 2007/2009) era pari a zero. Nel corso del 2025 abbiamo dovuto fronteggiare l’esigenza di un posto vacante in organico, pertanto abbiamo utilizzato l’art. 1 comma 557 della L. n. 31/2004 che prevedeva la possibilità per i Comuni fino a 5.000 abitanti di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza (cd. Scavalco d’eccedenza) – tale soglia è elevata dall’art. 28, comma 1-ter del D.L. n. 75/2023 elevando la soglia fino a 25.000 abitanti.*”

Dato atto che con la precitata determinazione il limite di spesa per lavoro flessibile è stato elevato ad euro 11.500,00, sulla base degli scavalchi effettuati nell’anno 2023;

Evidenziato che, è possibile rideterminare il parametro suddetto, conformemente a quanto disposto dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie con propria deliberazione n.15/SEZAUT/2018/QMIG: “*Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n.165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento*”;

Rilevato che la predetta Corte ritiene possibile, in dette situazioni di straordinaria necessità, fissare, sebbene in presenza di importi molto bassi quale base di spesa “storica”, un valore di spesa strettamente necessaria per assicurare l’adeguato funzionamento di servizi e uffici;

Precisato che, in aggiunta, ha chiarito, in sostanza, che detto valore costituirà, a sua volta, il parametro finanziario per gli anni successivi;

Considerato che con le sottocitate determinazioni si è proceduto ad affidamenti di incarichi occasionali e assunzioni *“a scavalco d’eccedenza”*:

- determinazione n. 162 del 13/11/2025 ad oggetto: *“Affidamento incarico prestazione occasionale – D.ssa Maria Rivetto dipendente del Comune di Rivarolo”*;
- determinazione n. 2 del 27/02/2026 ad oggetto: *“Assunzione tramite l’istituto dello scavalco d’eccedenza ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e s.m.i. per attività di supporto all’Ufficio Ragioneria. Periodo 01.03.2026-31.12.2026 a tempo determinato e parziale”*;
- determinazione n. 5 del 13/04/2026 ad oggetto: *“Assunzione tramite l’istituto dello scavalco d’eccedenza ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e s.m.i. per attività di supporto all’Ufficio Ragioneria. Periodo 01.04.2026-31.05.2026 a tempo determinato e parziale”*;
- protocollo n. n. 9358 del 18.09.2026 una risorsa dell’Area Finanziaria ha rassegnato le proprie dimissioni, a seguito di vincita di concorso, richiedendo al conservazione del posto per mesi sei, a far data dal 19/10/2026;

Dato atto che al fine di sopperire alla mancanza di personale nell’Area Finanziaria fino al 31/12/2026 è necessario procedere all’assunzione, a tempo determinato, di una risorsa da inquadrare nell’Area degli Istruttori, fino al 31/12/2026;

Richiamato l’art. 2, comma 1, del D.L. 144/2026 il quale stabilisce che alle amministrazioni soggette alla disciplina dell’art. 33 del D.L. 34/2019 non si applicano più i commi 557, 557-quater e 562 dell’art. 1 della Legge 296/2006;

Ritenuto pertanto opportuno aggiornare il limite massimo di spesa per incarichi di lavoro flessibile, adeguandolo al mutato contesto organizzativo e gestionale dell’Ente fino ad euro 30.000,00, in sostituzione del precedente limite di euro 11.500,00;

Visti il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile delle Risorse umane ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000;
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l’aggiornamento del limite massimo di spesa per incarichi di lavoro flessibile ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010, fissandolo in € 30.000,00 annui, in sostituzione integrale del precedente limite di € 11.500,00 stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30/03/2026.

Di stabilire che il nuovo limite di spesa:

- costituisce il parametro di riferimento permanente per la programmazione e gestione delle spese relative a rapporti di lavoro flessibile e assimilati, fino a diversa determinazione della Giunta Comunale;
- dovrà essere rispettato in ciascun esercizio finanziario, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- è finalizzato a garantire la continuità dei servizi comunali, in particolare l'attività dell'Area Finanziaria, già carente di personale per le dimissioni di una risorsa.

Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria:

- la predisposizione degli atti gestionali conseguenti per l'utilizzo del plafond;
- l'inserimento del nuovo valore di riferimento nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale;
- la verifica annuale del rispetto del limite e la rendicontazione alla Giunta Comunale.

Di dare atto che il nuovo plafond è compatibile con i limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente e non altera gli equilibri di bilancio.

Di trasmettere copia della presente deliberazione:

- al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
- al Servizio Personale, per la corretta applicazione del limite nelle future procedure di assunzione o proroga;
- al Revisore dei Conti, per conoscenza e controllo.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to digitalmente
Rag. MASSA Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to digitalmente
Dott.sa Nicoletta BLENCIO